

il 11 MAR. 2010
L'Espresso Amministrativo
(M. Scudato)

Claudia Costelli



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 10 MAR. 2010 N. 394	OGGETTO: Appalto dei lavori di approvvigionamento acqua potabile in c/da Puntarazzi – Archiviazione procedimento di annullamento dell'aggiudicazione definitiva
N. 36 Settore V Data 04/03/2010	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno quattro del mese di marzo, nell'ufficio del settore V, Gestione affari patrimoniali, consulenza appalti, gare e aste, contratti, il Dirigente, Dr. Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Richiamate le determinazioni dirigenziali n.2358 del 20 ottobre 2009 e n. 2670 del 20 novembre 2009 con le quali questo ufficio ha approvato il disciplinare e il bando di gara per l'affidamento in appalto dei lavori di approvvigionamento di acqua potabile per c/da Puntarazzi a Ragusa, per un importo, comprensivo di oneri per la sicurezza, di € 377.000,00;

Vista la determinazione dirigenziale n. 223/V del 18 dicembre 2009, acquisita al Registro Generale in data 31/12/2009 con n. 3138; con la quale è stato approvato l'esito delle operazioni della gara sopra menzionata e aggiudicato in via definitiva l'esecuzione dei predetti lavori all'impresa Edilzeta s.r.l. di Modica (RG);

Dato atto, per come risulta dal verbale di gara, approvato con la citata determinazione e alla stessa allegato, che all'individuazione della ditta aggiudicataria si è pervenuto a seguito di estrazione fra le ditte che, rimaste in gara dopo l'esclusione delle offerte anomale, avevano offerto tutte l'identico ribasso del 7,3152% ;

Acclarato che nel punto 2) del dispositivo di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 223/V è stato precisato che l'efficacia dell'aggiudicazione era comunque subordinata, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/06, all'esito della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del medesimo decreto legislativo, che l'impresa, presentando l'istanza di partecipazione, ha dichiarato di possedere;

Ricordato che il possesso di tali requisiti costituisce "conditio sine qua non", tanto per partecipare alle procedure di affidamento, quanto per stipulare il contratto successivamente all'aggiudicazione definitiva;

Richiamata la nota raccomandata n. 104320/V del 21 dicembre 2009, con la quale è stata data formale comunicazione all'impresa Edilzeta s.r.l. dell'avvenuta aggiudicazione e, contestualmente, richiesto ai vari uffici competenti di rilasciare la documentazione dalla quale desumere la veridicità delle dichiarazioni prodotte dalla medesima ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06;

Richiamata, altresì, la nota raccomandata A.R. prot. 12809/V del 10 febbraio 2010, con la quale, prendendo atto di quanto risultante dalla nota dell'Agenzia delle Entrate U.T. di Modica n. 3135/2010 datata 09/02/2010, nella quale si attesta l'esistenza alla data del 21 dicembre 2009, a carico della P.IVA 0766236100 Edilzeta s.r.l., di pendenze tributarie definitivamente accertate, è stato comunicato alla ditta medesima l'avvio del procedimento di revoca della determinazione dirigenziale n. 223/V del 18 dicembre 2009 di aggiudicazione definitiva e assegnato il termine di dieci giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni;

Viste le successive note:

- nota a firma del legale rappresentante dell'impresa Edilzeta, sig.ra Fiore Maria Grazia (n/s prot. 14576 del 16 febbraio 2010) con la quale si trasmette il certificato n. 5347/2010 del 16/02/2010, rilasciato su richiesta dell'impresa medesima, attestante che *"alla data odierna a carico della ditta Edilzeta s.r.l. non sussistono pendenze tributarie definitivamente accertate"*;
- nota di questo Ente n. 14758/V del 16/02/2010, trasmessa via fax, con la quale si chiede all'Agenzia delle Entrate di Modica di specificare se il certificato di cui al punto precedente dovesse *"ritenersi emesso a correzione del precedente"* n. 3135/2010 ovvero attestasse *"semplicemente che, successivamente alla data del 21 dicembre, la ditta Edilzeta s.r.l. ha regolarizzato la propria posizione fiscale"*
- nota n. 6619/2010 del 22 febbraio 2010, con la quale l'Agenzia delle Entrate di Modica, riscontrando la sopracitata richiesta, conferma che alla data del 21 dicembre l'impresa risultava debitrice nei confronti dell'erario per la somma di € 2.062,08 e che detto debito era stato completamente saldato in data 15 febbraio

2009;

- nota di questo Ente n. 17567/V del 24 febbraio 2010, con la quale, diretta all'Agenzia delle Entrate, con la quale "a completamento delle informazioni richieste" si chiede di voler precisare "se la pendenza tributaria, accertata alla data del 21 dicembre 2009, sussisteva alla data del 6 novembre 2009, termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara predetta"
- nota n. 10020/2010 del 26/02/2010 dell'Agenzia delle Entrate di Modica e copia dell'istanza di sgravio del 21 ottobre 2009, relativa alla cartella di € 3.0776,52, dalla cui lettura congiunta si evince che la stessa era stata notificata in data 16/10/2009, ma che già in data 23/10/2009, e dunque prima del 6 novembre, l'impresa, contestandone la sussistenza, aveva richiesto lo sgravio in autotutela; sgravio che sarebbe stato accordato in maniera parziale solamente in data 10 novembre 2010, con la conseguenza che, anche secondo l'Agenzia, l'impresa, alla data di presentazione dell'istanza, non era a conoscenza dell'esito (accoglimento totale o parziale) e, pertanto, il carico non poteva definirsi "definitivamente accertato".

Preso atto, quindi, che, alla luce di quanto certificato dall'Agenzia, l'impresa, una volta appresa la notizia dell'accoglimento solo parziale dell'istanza di sgravio, ha provveduto a sanare in maniera totale il residuo debito;

Ritenuto, quindi, di poter fissare il momento della sussistenza del carico fiscale definitivamente accertato nel periodo intermedio tra la data di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e la data, peraltro non ancora fissata, per la stipula del contratto, conseguente all'aggiudicazione definitiva;

Ritenuto di conseguenza che l'impresa, alla data fissata per la presentazione dell'istanza di partecipazione (6 novembre 2009) non versasse, e dal 15 febbraio 2010 non versi più, nelle condizioni ostative di cui all'art. 38, comma 1, lettera g) del Codice dei Contratti Pubblici;

che, pertanto, il procedimento di annullamento dell'aggiudicazione definitiva, avviato con la nota sopracitata del 10 febbraio u.s., vada archiviato;

Richiamato l'art. 47 (Compiti dei dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. Per le motivazioni più ampiamente esposte in premessa e qui integralmente richiamate, archiviare la comunicazione di avvio del procedimento n. 12809/V del 10 febbraio 2010 e conseguentemente non dare seguito a quanto in essa preannunciato.
2. Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
Dr. Giuseppe Mirabelli

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: /////

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
Dr. Giuseppe Mirabelli

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, 11

Il Segretario Generale

Il Direttore Generale
Ragusa, 11

Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
S. (S. Antonio Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 MAR. 2010 al 22 MAR. 2010

Ragusa 23 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE
